



Riunione del 23 aprile 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 39**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Valeria Coppola - Componente – Estensore

33.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Colamarino Andrea** – tesserato
- **Tenaglia Elvira Anna** – **dirigente** ASD B.T.S. San Salvo
- **ASD B.T.S. San Salvo**

Con relazione *ex art.* 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, II co., R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

COLAMARINO ANDREA: *“Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., veicolato attraverso il social network Facebook un commento oggettivamente offensivo nei confronti degli arbitri della gara del campionato serie C/M del 3/2/2013, BTS San Salvo/La Fenice Volley Isernia, debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica. Contestata l'aggravante di cui alla lettera F dell'Art. 49 Reg. Giur.”*

TENAGLIA ELVIRA ANNA: *“Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, realizzato e diffuso attraverso il social network Facebook un video contenente espressioni irrispettose ed offensive nei confronti del primo arbitro della gara del Campionato Serie C/M del 3/2/2013, BTS San Salvo/La Fenice Volley Isernia, debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica. Contestata l'aggravante di cui alla lettera F dell'Art. 49 Reg. Giur.”*

ASD B.T.S. SAN SALVO: *“a titolo di responsabilità indiretta ex art. 55, numero 3, Reg. Giur. per i fatti contestati al proprio dirigente Tenaglia Elvira Anna”*.

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 23 aprile 2014 in occasione della quale comparivano la Sig.ra Tenaglia assistita dall'Avv. Katia Basilico, la quale interveniva anche in rappresentanza del Sig. Colamarino e del Sodalizio deferito, giusta delega in atti.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art.* 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dalle parti;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto datato 7 gennaio 2014 con il quale l'arbitro Sig. Andrea D'Adamo portava a conoscenza della Procura Federale i commenti, ritenuti dallo stesso denigratori, veicolati attraverso il social network



Facebook dai tesserati Elvira Anna Tenaglia e Andrea Colamarino, espressi a seguito della gara del Campionato Regionale Serie C/BTS San Salvo/Volley Isernia, incontro nel quale il Sig. D'Adamo era stato designato come primo arbitro.

In particolare, questi lamentava l'offensività delle espressioni sovrainpresse su un video amatoriale, intitolato "L'Etica e la Deontologia", contenente la registrazione della partita *de qua* che la tesserata Elvira Anna Tenaglia, Dirigente del BTS San Salvo, aveva creato e "postato" sul proprio profilo Facebook.

A tale post, facevano seguito numerosi commenti tra cui quello del Sig. Andrea Colamarino, (*"partita piu' importante dell'anno... Ci mandano sti due coglioni?"*) tesserato per il Sodalizio BTS San Salvo, anche esso oggi deferito.

Successivamente il Sig. D'Adamo in un primo momento segnalava la vicenda agli organi federali, centrali e periferici, sporgendo inoltre denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria.

In merito alla vicenda in esame la scrivente Commissione osserva quanto segue.

Il fatto nella sua storicità deve ritenersi accertato sia perché asseverato dalla prova documentale acquisita dalla Procura Federale, sia perché esplicitamente ammesso dagli incolpati, tanto nella memoria trasmessa alla Procura a firma del Sig. Colamarino, nella quale quest'ultimo esprime il proprio rammarico per l'accaduto, quanto nelle dichiarazioni rese dalla Sig.ra Tenaglia - seppur con soggettive argomentazioni a sua difesa - all'udienza tenutasi dinanzi a questa Commissione.

Infatti, la Sig.ra Tenaglia nell'esplicare a questa Commissione le frasi riportate nel predetto video, precisava che il filmato era stato elaborato unicamente allo scopo di narrare alcune fasi controverse dell'incontro e che i commenti sovrainpressi fungevano ad evidenziare gli errori arbitrali, senza in alcun modo essere offensivi e denigratori della condotta e reputazione degli arbitri di gara.

A sua giustificazione l'odierna incolpata riferiva che alcune delle frasi riportate nel video erano state estrapolate fedelmente da un commento sarcastico che l'arbitro Sig. D'Adamo aveva lasciato in risposta al Comunicato stampa redatto dalla stessa Tenaglia e pubblicato on-line sul sito ufficiale del Sodalizio San Salvo, a recensione della gara di cui si discorre.

Tale fatto veniva confermato anche dal Colamarino nel proprio scritto difensivo, il quale rappresentava che l'arbitro rispondeva con un commento all'interno dell'articolo a firma della Tenaglia, *"accusando la nostra allenatrice Tenaglia Elvira di poca conoscenza delle regole, al contrario di lui?"*.

Da un attento esame del video *de quo* risulta evidente che la prima parte del filmato mira a criticare da un punto di vista tecnico l'operato del primo arbitro nel dirigere la partita. Diversamente, nella seconda parte, la Tenaglia riporta dichiarazioni (testuale: *"questi concetti sono stati esplicitati e metabolizzati da atleti tredicenni: sono certa che sono assimilabili anche da lei. Con un po' di pratica e di umiltà. Perché se conosci parli, se sei in torto TACP"*) che esulano dall'alveo del diritto di critica, esprimendo valutazioni incidenti sulla sfera personale del destinatario, il tutto corredato da una colonna sonora canzonatoria.

Quanto alla posizione del Colamarino, la scrivente Commissione prende, pertanto, atto della circostanza che, nel riconoscere la propria condotta non conforme ai principi di etica sportiva, il tesserato, sin dalle prime difese, ha sempre espresso il suo più sincero pentimento per l'accaduto.

Tale rammarico non può però costituire causa esimente di responsabilità ma solamente incidere sulla quantificazione della sanzione da comminare.



Posto che qualsiasi rimostranza, doglianza o semplice critica su asseriti errori arbitrali e/o sulla preparazione tecnica degli stessi arbitri, non può in alcun modo giustificare le modalità utilizzate dagli odierni deferiti i quali avrebbero dovuto manifestare le proprie rimostranze presso i competenti organi federali, tenuto conto del comportamento collaborativo manifestato dai tesserati con gli organi di giustizia durante le fasi dell'odierno procedimento, appare congruo irrogare le sanzioni di cui in dispositivo.

Da ultimo, riguardo al Sodalizio deferito, rilevato che ai sensi dell'art. 55, co. 3 lett. b) R.G., *“gli associati rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere”*, e che dunque dagli illeciti disciplinari commessi dai propri tesserati discende la responsabilità del sodalizio di appartenenza, la Commissione Giudicante Nazionale provvede come segue.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico della Sig.ra Elvira Anna Tenaglia la sospensione da ogni attività federale per venti giorni; del Sig. Andrea Colamarino, la sospensione da ogni attività federale per quindici giorni; al sodalizio ASD B.T.S. San Salvo, la multa di € 100,00 (cento/00).

Roma, 14 maggio 2014

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Thomas Martone", is written over a light-colored rectangular stamp area.